

CAMERA DEI DEPUTATI N. 834

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del **Deputato DURAND de la PENNE**

Presentata il 14 dicembre 1963

Riordinamento della previdenza marinara

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che la Cassa nazionale per la previdenza marinara è articolata in due gestioni: la Gestione marittimi, alla quale sono iscritti tutti i marittimi, compresi i pescatori ed i piloti dei porti; e la Gestione speciale, alla quale è iscritto il personale amministrativo ed il personale navigante di Stato Maggiore delle società di navigazione esercenti servizi marittimi sovvenzionati.

La attuale forma della Gestione marittimi, che risale ad istituzioni già esistenti nel medio evo ed all'epoca delle antiche repubbliche marinare, deriva per discendenza diretta, attraverso successivi interventi legislativi, dalla vecchia Cassa invalidi della marina mercantile.

La Gestione speciale deriva invece dalla ex Cassa pensioni per gli addetti alle linee di navigazione sovvenzionate.

La struttura attuale della Cassa è, nel suo complesso, pur attraverso numerosi ritocchi, ancora quella che fu dettata colla legge 26 ottobre 1919, n. 1996, parzialmente poi modificata colla legge 25 luglio 1952, n. 915.

Le contribuzioni alla Gestione marittimi e le prestazioni che essa eroga sono riferite ad una tabella convenzionale delle competenze medie mensili; tabella soggetta a saltuaria revisione, con decreto del Presidente della Repubblica, in dipendenza delle variazioni del costo della vita.

Le contribuzioni alla Gestione speciale sono riferite, per il personale amministrativo, al 40 per cento della retribuzione entro limiti prefissati, per una retribuzione massima di lire 160.000 mensili; mentre per il personale navigante va riversato alla Gestione speciale il residuo ottenuto detraendo dalla contribuzione calcolata come sopra, la quota di contributo dovuta alla Gestione marittimi. Le prestazioni della stessa Gestione speciale sono ora calcolate per il personale amministrativo sulla media delle retribuzioni degli ultimi tre anni, in relazione al numero degli anni di servizio, col risultato che dopo 25 anni di servizio il personale amministrativo può liquidare, nel massimo, una pensione pari alla metà dell'importo massimo dello stipendio su cui ha contribuito con un aumento di due centesimi per ogni anno in più di servizio oltre i 25 anni; per il personale navigante di stato maggiore, viene liquidata una pensione pari al 13 per cento dei contributi versati, rivalutati e capitalizzati.

La legge 12 ottobre 1960, n. 1183, provvide ad elevare le pensioni della Gestione marittimi liquidate prima del 1952 riliquidandole sulla base delle competenze medie fissate nella legge n. 915 del 1952 e portò inoltre un miglioramento alle pensioni riliquidate, senza però unificarle sulla base delle più elevate competenze medie che erano state approvate nella tabella allegata alla stessa legge n. 1183

del 1960. La legge in parola provvede anche a rivalutare da 39 a 50 volte i coefficienti di maggiorazione prima di allora stabiliti per la Gestione speciale, senza però eliminare gli inconvenienti che derivano dal fatto che le norme per la liquidazione della pensione del personale amministrativo e quelle per il personale navigante sono basate su due sistemi diversi e fra loro contrastanti.

La limitata portata del succitato provvedimento, specie per quanto riguarda modifiche alla struttura stessa della Cassa, è comprensibile se si tien presente che secondo il parere espresso a suo tempo dal C. N. E. L. sul progetto di legge da cui derivò la legge 12 ottobre 1960, n. 1183, si tratta di un provvedimento a carattere contingente, a cui avrebbe dovuto seguire una legge organica per il riordinamento di tutta la materia.

L'aver mantenuto, con la legge 1183, come base di liquidazione delle pensioni due distinte tabelle delle competenze medie ha mantenuto in essere, differenziate per l'epoca in cui i marittimi hanno prestato servizio, due diverse categorie di pensioni. Il successivo decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1237, col quale sono state approvate nuove competenze medie, che risultano maggiorate del 20 per cento rispetto a

quelle del 1960, ha creato una terza categoria di competenze medie convenzionali, la quale, mentre comporta un immediato aumento dei contributi, potrà operare pienamente, ai fini della formazione delle nuove pensioni, solo dopo almeno 3 anni dall'entrata in vigore del decreto 1237 e darà allora luogo ad una terza categoria di pensioni, senza che nessun beneficio sia stato apportato alle pensioni ora in corso di godimento.

La formazione di scaglioni di diverso trattamento pensionistico, se ha potuto essere in parte giustificata come provvedimento temporaneo per particolari contingenze economiche, non può trovare giustificazione nel suo ripetersi e dovrebbe essere eliminata, ora, evitando che possa ricostituirsi nel futuro, affermando il principio che a parità di servizio prestato e di grado si debba aver parità di trattamento pensionistico e disponendo in conformità.

Lo stesso citato decreto 1237 del 1963 può indicare a quale livello tutte le pensioni dovrebbero essere ora portate per adeguarsi, almeno in parte, alle condizioni economiche attuali.

Le tre tabelle delle competenze medie e delle pensioni attualmente in vigore possono essere esemplificate dal seguente prospetto:

GRADO	Pensione massima liquidabile per navigazione compiuta prima del 31 maggio 1957	Pensione massima liquidabile con almeno 3 anni di navigazione compiuta dopo il maggio 1957 e prima del settembre 1963	Pensione massima liquidabile con almeno 3 anni di navigazione compiuta dopo il settembre 1963	Percentuale di aumento delle pensioni	
				post 1963 rispetto a quelle liquidate ante 1957	post 1963 rispetto a quelle liquidate ante 1963
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Comandante	78.400	90.000	108.000	37,75 %	20 %
Nostromo	35.840	42.000	51.000	42,30 %	20 %
Marinaio	33.600	39.000	47.000	40,00 %	20 %

La eliminazione delle prime due categorie di pensioni e la riliquidazione di tutte le pensioni in corso di godimento al 1° luglio 1964 sulla base della terza, e cioè della tabella allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1237, che è la ragione prima della presente proposta di legge, ed incluso l'aggiornamento delle pensioni della Gestione speciale nella misura di circa il 20 per cento, nonchè i provvedimenti

tendenti a migliorare le pensioni di reversibilità e ad aumentare i minimi di pensione, comporterà per la Gestione marittimi un onere di lire 5.300.000.000, importo calcolato considerando che le prestazioni che la Cassa dovrebbe erogare nell'esercizio 1964-65, si presumono in 16 miliardi e 500 milioni e che l'aumento medio di tali prestazioni, tenuto conto delle percentuali sopra esposte, sia di circa il 32 per cento.

Da tale onere di lire 5.300.000.000 va detratto l'importo di lire 1.800.000.000 per maggiori contributi che saranno versati dagli armatori e dai marittimi in conseguenza dell'elevazione del 20 per cento delle competenze medie su cui vengono calcolati i contributi stessi, in seguito alla applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1237.

La differenza, in circa 3,5 miliardi, dovrà essere posta a carico dello Stato, non essendo possibile, gravare ulteriormente a questo titolo gli armatori ed i marittimi, che già contribuiscono con la notevole aliquota del 40 per cento.

Messo in evidenza che scopo preminente della presente proposta è quello di attuare l'allineamento delle pensioni della Previdenza marinara a livello della tabella di cui al citato decreto n. 1237, si rileva che il bilancio della Cassa è gravato annualmente di passività, dovute ai maggiori oneri sorti specialmente in sede di applicazione delle leggi 25 luglio 1952, n. 915, e 12 ottobre 1960, n. 1483, ed altre, che hanno posto a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara, senza adeguata contropartita, provvidenze di carattere sociale, (esempio: assistenza di malattia ai pensionati); o per benefici concessi, in considerazione di particolari difficili condizioni di lavoro, a favore di determinate categorie di marittimi (personale di macchina, radiotelegrafisti, pescatori, ecc.).

Gli oneri di cui si tratta ammontano a una cifra valutabile ad almeno due miliardi di lire ogni anno, di cui circa novecento milioni per la sola assistenza di malattia.

Sia a copertura degli oneri di 3,5 miliardi di lire derivanti dalla presente proposta di legge, come anche a parziale copertura dei maggiori oneri annuali di gestione di circa 2.000.000.000 derivanti alla Cassa da precedenti disposizioni di legge di cui sopra, per un totale complessivo di circa 5.500.000.000 di lire, si propone che lo Stato provveda, a similitudine di quanto già fatto per la previdenza generale obbligatoria con la legge 12 agosto 1962, n. 1338, con un contributo del 25 per cento del totale delle pensioni erogate dalla Cassa.

Da calcoli fatti risulta che colla stessa contribuzione del 25 per cento da parte dello Stato, già data agli altri lavoratori e non ai marittimi, si ha la possibilità di realizzare sia l'aumento delle pensioni come previsto dalla presente proposta di legge, sia di coprire almeno in parte il deficit annuale di gestione della Cassa.

La presente proposta di legge prevede inoltre l'adeguamento automatico delle pensioni, in conformità al parere anche recentemente espresso dal C.N.E.L. sulla relazione della Commissione ministeriale per la revisione e l'armonizzazione delle norme sulle pensioni; parere nel quale il C.N.E.L. ha suggerito, fra l'altro, di prevedere l'automatica rivalutazione delle pensioni.

Per quanto riguarda la Gestione speciale è proposta l'unificazione delle norme per la liquidazione delle pensioni del personale amministrativo e del personale navigante, per eliminare gli inconvenienti che derivano dai due sistemi, fra loro discordanti, attualmente in vigore.

Sono inoltre proposte per la Gestione speciale alcune varianti ai limiti di contribuzione delle due categorie allo scopo di meglio adeguare le rispettive contribuzioni e prestazioni; nonché varianti ai limiti di età per la liquidazione della pensione, allo scopo di renderli uniformi per tutti.

Fissati i criteri basilari della proposta di legge in esame, si illustrano di seguito le singole disposizioni del provvedimento;

Art. 1. — L'articolo è inteso ad attuare il principio secondo il quale a parità di servizio prestato e di grado si deve aver parità di trattamento pensionistico.

La situazione attuale, che, come sopra accennato, ha creato attualmente tre diversi scaglioni di trattamento pensionistico, non trova riscontro in altri sistemi previdenziali ed è non solo umanamente ingiusta, specie se si tien conto della relativa esiguità delle pensioni di cui fruiscono i marittimi, ma deve considerarsi in aperto contrasto col fatto che il funzionamento della Cassa, in base all'articolo 21 della legge 25 luglio 1952, n. 915, è basato per il 99 per cento sul Fondo di ripartizione e solo per l'1 per cento sul Fondo di capitalizzazione.

Ciò significa che il 99 per cento dei contributi (in pratica cioè la quasi totalità) va attribuito al Fondo di ripartizione e cioè non va capitalizzato; e che le pensioni vanno calcolate, con criterio mutualistico, in relazione alla tabella delle competenze medie e variate col variare di tale tabella.

Nella sostanza, la formazione di varie categorie di pensioni discriminate a seconda del periodo in cui la navigazione fu compiuta si deve considerare ingiusta e contraria al concetto stesso su cui dovrebbe essere basato il funzionamento della Cassa.

Si ritiene pertanto equo che a parità di servizio prestato e di grado si abbia parità di trattamento pensionistico e che tutte le pensioni siano portate al livello della tabella delle competenze medie allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1237.

Il problema del pareggio del bilancio di gestione annuale della Cassa viene, con la presente proposta di legge, considerato e risolto coi successivi articoli 18 e 19.

Artt. 2-3. — Gli articoli dettano le norme per l'aggiornamento periodico delle tabelle delle competenze medie su cui vengono calcolati i contributi e le pensioni, in relazione alle variazioni che subiscono le retribuzioni di fatto dei marittimi in base ai contratti di arruolamento stipulati fra le organizzazioni sindacali.

Tali norme, comportano l'adeguamento automatico delle pensioni secondo il sopra esposto criterio della ripartizione.

L'ordinamento della Cassa è ora fondato sul presupposto di stabilità del potere di acquisto della moneta, per cui la stessa emanazione di nuove tabelle delle competenze medie non comporta alcun adeguamento alle pensioni in atto e solo dopo diversi anni consente l'adeguamento delle future pensioni.

I suddetti articoli prevedono anzitutto la formazione di un numero indice derivato da alcune retribuzioni di fatto, considerate caratteristiche e sufficientemente rappresentative delle retribuzioni medie di tutti i marittimi. Gli stessi articoli prevedono inoltre un adeguamento automatico biennale sia dei contributi che delle pensioni, sempreché il numero indice subisca variazioni superiori al 10 per cento; l'adeguamento potrà essere annuale se la variazione sarà superiore al 20 per cento.

Si rileva che sia i principi posti a base della formulazione dell'articolo 1, che quelli su cui sono stati dettati gli articoli 2 e 3, corrispondono agli indirizzi generali di una politica sociale nei confronti dei marittimi, secondo quanto ebbe a dichiarare il Ministro del Lavoro onorevole Delle Fave, interrogato a proposito di un acconto mensile ai pensionati della Cassa previdenza marinara. Il Ministro ha allora precisato che in favore dei pensionati marittimi sono allo studio norme che dovranno introdurre innovazioni e istituti più conformi a principi d'una legislazione sociale moderna, eliminando le sperequazioni registratesi in passato in seguito ad adegua-

menti delle pensioni marittime; e che saranno approntate disposizioni per l'adeguamento automatico delle pensioni marinare.

Art. 4. — È frequente il caso che le domande avanzate da marittimi per il pensionamento vengano inviate alla Cassa solo dopo raccolta la documentazione prescritta, con conseguente perdita della pensione maturata nel frattempo. La disposizione dell'articolo tende ad ovviare ad un inconveniente spesso lamentato dai marittimi.

Infatti, il conseguimento dei requisiti per il pensionamento crea un diritto subiettivo, che non può essere menomato da un lieve ritardo, spesso involontario, nel far pervenire alla Cassa la relativa domanda.

Art. 5. — I supplementi di pensione derivanti da contributi versati da marittimi alla assicurazione generale obbligatoria vengono computati in base alle vecchie aliquote anziché in base ai coefficienti previsti dalla legge n. 1338 del 1962, in quanto manca in tale legge la disposizione di estendere anche ai supplementi di pensione, corrisposti per il tramite della Cassa previdenza marinara, la disciplina dettata per le prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria corrisposte direttamente dall'I. N. P. S.

L'articolo tende ad ovviare a tale omissione, specialmente grave per i marittimi in quanto essi, in base alle vigenti norme sull'« avvicendamento », dopo 14 mesi di imbarco sono sbarcati di autorità e devono trovare una temporanea occupazione a terra.

Per la particolare situazione dipendente dall'avvicendamento ed in genere dalle particolari condizioni in cui si svolge il lavoro dei marittimi si ritiene giusto che il loro diritto non venga menomato.

Art. 6. — Mentre è normalmente previsto che il diritto a conseguire integralmente la pensione di tabella maturi a 60 anni di età con 30 anni di navigazione, nulla è previsto circa la maggior pensione che ragionevolmente dovrebbe competere a chi ha superato i limiti sopra citati di contribuzione, né per chi, ritardando a chiedere la liquidazione della pensione, rinuncia per almeno un anno intero alla pensione stessa.

L'articolo in esame prevede, alla lettera a), l'aumento di un trentesimo della pensione di tabella per ogni anno intero in più del limite previsto.

Alla lettera b) lo stesso articolo prevede una maggiorazione della pensione per ogni anno di ritardo nel chiedere la pensione a cui

il marittimo già aveva diritto dopo il compimento del 60° anno di età. La maggiorazione è data da un coefficiente di moltiplicazione, riportato nella tabella *A*, basato sul calcolo attuariale delle probabilità di durata media della vita.

Alla lettera *d*) è infine previsto un aumento della pensione per ogni figlio a carico, se minore, o invalido, o studente.

L'adeguamento delle pensioni in atto è previsto avvenga solo a domanda degli interessati.

Art. 7. — Prevede un adeguamento del limite di contribuzione per il personale amministrativo iscritto alla gestione speciale.

Art. 8-9-10. — Prevedono l'aumento del 20 per cento del coefficiente di maggiorazione, l'aggiornamento automatico delle pensioni e dei contributi, nonché del massimale di contribuzione, alla Gestione speciale, in rapporto al variare delle retribuzioni del personale amministrativo in servizio. Il tutto a similitudine di quanto proposto agli articoli 2 e 3 per gli iscritti alla Gestione marittimi.

Artt. 11-12. — La Gestione speciale comprende, di fatto, due diverse gestioni: una per il personale amministrativo, l'altra per il personale navigante di Stato Maggiore delle Società di navigazione esercenti servizi marittimi sovvenzionati.

Le aliquote di contribuzione sono le stesse, salvo che il personale navigante contribuisce solo su una parte della retribuzione, perché l'altra parte dei contributi viene accreditata alla Gestione marittimi.

Le prestazioni sono attualmente calcolate con due sistemi diversi; per il personale amministrativo viene presa come base di calcolo la media degli ultimi tre anni di stipendio; al personale navigante viene corrisposta, a titolo di supplemento pensione, una percentuale dei contributi versati.

In regime di stabilità relativa delle retribuzioni è possibile trovare un equilibrio fra questi due sistemi potenzialmente antitetici; in periodi di variabile valore del potere di acquisto della moneta e quindi delle retribuzioni, la divergenza fra i due sistemi tende ad esasperarsi e può diventare insopportabile.

È ovvio che a parità di contribuzione si debba far corrispondere parità di prestazioni.

In adesione a questo semplice concetto gli articoli 11 e 12 dispongono che la parte di retribuzione sulla quale il personale navi-

gante contribuisce alla Gestione speciale, nella stessa misura percentuale del personale amministrativo, sarà quella che dovrà servire di base anche per il calcolo delle prestazioni a carico della Gestione stessa, con le medesime disposizioni vigenti per il personale amministrativo. Come limite della retribuzione assoggettabile a contributo a favore della Gestione speciale è stato preso l'importo delle competenze medie mensili stabilite per la Gestione marittimi.

Art. 13. — L'articolo contiene una disposizione transitoria intesa ad assicurare al marittimo la pensione più favorevole risultante dal confronto fra le vecchie e le nuove norme.

Artt. 14 e 15. — Le disposizioni attuali prevedono la liquidazione della pensione per il personale amministrativo quando esso sia dispensato dal servizio, sebbene le pensioni stesse risultino valutate per una normale liquidazione al 60° anno di età. Quando, come in diversi casi avviene, l'iscritto è dispensato dal servizio dopo il 60° e fino al 65° anno di età, egli non può liquidare la pensione, né conseguire alcun beneficio dal fatto di aver ritardato per 5 anni l'ottenimento della pensione e di aver contribuito per altri 5 anni alla Cassa. Pare equo che un tale ritardo nel beneficiare della pensione debba esser compensato con una maggiorazione, per il computo della quale sono stati introdotti coefficienti con valori pari a quelli adottati in casi consimili da altri Istituti di pensionamento e di cui già si è accennato nella illustrazione dell'articolo 6.

Le disposizioni relative scaturiscono dal combinato disposto degli articoli in esame, i quali regolano sia il caso di liquidazione a 60 anni con prosecuzione del rapporto di lavoro e di contribuzione, sia il caso di ritardo nella liquidazione e conseguente maggiorazione su basi identiche a quelle previste all'articolo 6, lettera *b*), per la Gestione marittimi.

Art. 16. — Provvede ad elevare dal 50 al 60 per cento la pensione di reversibilità spettante alla vedova e ad equiparare la pensione massima spettante alla vedova con figli (attualmente 75 per cento) a quella già prevista dalle norme vigenti, nella misura dell'80 per cento per i soli figli superstiti.

Art. 17. — Provvede ad elevare i trattamenti minimi di pensione previsti dalle norme in vigore.

Art. 18. — L'articolo contiene le norme relative agli stanziamenti che lo Stato dovrà prevedere per integrare il bilancio della Cassa, sia per gli oneri derivanti dalla presente proposta di legge, che per oneri predisposti ma non coperti da precedenti leggi.

Art. 19. — Riguarda la copertura dell'onere a carico del Ministero del tesoro, per il primo anno di applicazione della legge.

Onorevoli colleghi, già nell'esprimere il parere sullo schema che portò all'approvazione della legge 12 ottobre 1960, n. 1183, il C. N. E. L. aveva rilevato trattarsi di un provvedimento a carattere contingente, al quale doveva far seguito una legge organica per la riforma della Previdenza marinara.

I concetti attuati nella presente proposta di legge sono stati, anche di recente, espressi dallo stesso C. N. E. L., come già prima esposto.

La presente proposta di legge ha predisposto l'unificazione delle pensioni della Gestione marittimi, nonché le modalità di un automatico adeguamento delle pensioni al variabile regime delle retribuzioni entro limiti ragionevoli; ha inoltre predisposto l'unificazione del trattamento di pensione derivante dalla Gestione speciale.

Pertanto la presente iniziativa considera e tende a risolvere adeguatamente i punti essenziali delle manchevolezze da tempo rilevate in materia di previdenza marinara.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I.

DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE ISCRITTO ALLA GESTIONE MARITTIMI.

ART. 1.

Con decorrenza 1° luglio 1964 le pensioni della Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge sono riliquidate d'ufficio prendendo a base di calcolo le competenze medie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1237, indipendentemente dal periodo durante il quale la navigazione è stata compiuta.

Per le pensioni da liquidare dopo l'entrata in vigore della presente legge saranno parimenti prese a base di calcolo, con la stessa decorrenza 1° luglio 1964, le competenze medie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1237, indipendentemente dal periodo durante il quale la navigazione è stata compiuta.

ART. 2.

La tabella delle competenze medie mensili per la determinazione dei contributi e delle pensioni degli iscritti alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1237, dovrà essere aggiornata sempre quando si verifichi una variazione superiore al 10 per cento nelle retribuzioni secondo i contratti di arruolamento in vigore, assumendo come valore di confronto il numero indice definito al successivo articolo 3.

L'aggiornamento della tabella delle competenze medie, da attuarsi in dipendenza di quanto disposto dal precedente comma, sarà attuato apportando variazioni in misura proporzionalmente uniforme a tutte le singole voci della tabella, secondo il rapporto ottenuto dividendo il numero indice computato in conformità al primo comma del successivo articolo 3, per il numero indice iniziale di cui al quarto comma dello stesso articolo.

La tabella così aggiornata entrerà in vigore a tutti gli effetti dal primo giorno del semestre successivo a quello in cui la variazione si è verificata, considerando l'anno solare suddiviso in due semestri aventi rispetti-

vamente inizio il 1° gennaio ed il 1° luglio; essa sarà soggetta ad ulteriore aggiornamento sempre quando si verifichi, nei confronti del numero indice assunto per la sua formazione, una variazione superiore al 10 per cento nelle retribuzioni che concorrono a formare il numero indice definito al primo comma del successivo articolo 3.

Le pensioni in godimento alla data in cui una tabella aggiornata in base ai commi precedenti entra in vigore dovranno essere riliquidate di ufficio sulla base della nuova tabella aggiornata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della tabella stessa.

Nessuna modifica potrà essere apportata alla tabella delle competenze medie mensili se non siano trascorsi due anni dall'entrata in vigore della precedente tabella, sempreché nel frattempo non si sia verificata una variazione uguale o superiore al 20 per cento nel numero indice di cui al successivo articolo 3, nel qual caso il termine minimo di validità della tabella sarà di un anno.

Il numero indice di cui al quarto comma del successivo articolo 3 si intende riferito al 1° luglio 1963. Dalla stessa data decorre, ai soli effetti della durata minima di validità prevista al precedente comma, l'entrata in vigore della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1237.

ART. 3.

Agli effetti degli aggiornamenti da apportare alla tabella delle competenze medie in dipendenza di quanto disposto col precedente articolo 2, il numero indice si ottiene sommando le retribuzioni mensili stabilite dal contratto di arruolamento in vigore per i seguenti gradi, qualifiche, genere della nave e della navigazione:

a) capo macchinista di 1ª nomina imbarcato su navi da 10.000 T. D. W. in navigazione di lungo corso;

b) nostromo con navigazione fino a tre anni imbarcato su navi superiori a 500 tonnellate di stazza lorda;

c) marinaio di età superiore a 20 anni, imbarcato su navi superiori a 500 tonnellate di stazza lorda.

Agli effetti del comma precedente per retribuzione si intende la somma della paga di tabella, dell'indennità di contingenza e del valore convenzionale della panatica.

Qualora siano contemporaneamente in vigore più contratti di arruolamento saranno applicate le retribuzioni mensili contenute nel contratto di arruolamento complessivamente

più favorevole ai marittimi, sempreché esso sia applicabile su almeno venti navi.

Il numero indice iniziale risultante dalla somma delle retribuzioni relative ai sopracitati gradi, qualifiche, genere della nave e della navigazione, riferito al 1° luglio 1963 è 309.615.

Esso si intende riferito alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1237.

ART. 4.

La pensione di vecchiaia della Gestione marittimi decorre, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda, e salvo quanto disposto col successivo articolo 6, lettera b, dal 1° giorno del mese successivo al compimento della data nella quale sia stato conseguito diritto a pensione.

ART. 5.

I supplementi di pensione per prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria liquidati a pensionati della gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara sono riliquidati d'ufficio, previa rivalutazione secondo le norme valide per le prestazioni dirette dell'assicurazione generale obbligatoria.

Nella prima applicazione della presente legge la rivalutazione dei supplementi di pensione avrà decorrenza dal 1° luglio 1964.

ART. 6.

All'articolo 6 della legge 25 luglio 1952, n. 915, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il quarto comma è sostituito dai seguenti:

« La pensione dell'iscritto, se la liquidazione avvenga a seguito di infortunio o di malattia in navigazione, a norma del precedente articolo 5, ultimo comma, non può essere inferiore alla metà della competenza media.

La pensione dell'iscritto che ha compiuto oltre trenta anni di navigazione considerando le maggiorazioni di cui all'articolo 46 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, all'articolo 13 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594, all'articolo 15 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, e agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, è maggiorata di un trentesimo per ogni anno

intero di navigazione compiuta oltre i 30 anni, considerando le maggiorazioni di cui sopra ».

b) Il quinto comma è sostituito dai seguenti:

« La pensione dell'iscritto che inoltri la domanda di pensione dopo il raggiungimento del diritto alla liquidazione e dopo trascorso almeno un anno intero dalla data del compimento del sessantesimo anno di età e che rinunci a beneficiare della pensione stessa per il corrispondente periodo, è maggiorata nella misura prevista dalla tabella riportata *sub* allegato A, con un massimo di cinque anni.

Il diritto a tale maggiorazione non è subordinato ad ulteriori eventuali versamenti di contributi, i quali sono dovuti integralmente solo se l'iscritto continua ad esercitare la navigazione ».

c) Il comma settimo è abrogato.

d) L'ottavo comma è sostituito dal seguente:

« La pensione è aumentata di un decimo del suo ammontare per ogni figlio, a carico del pensionato, di età non superiore a 18 anni, o di età superiore purché inabile al lavoro, od anche di età non superiore a 25 anni, se studente ».

Le pensioni in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, liquidate ad iscritti che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del precedente comma, sono riliquidate a domanda con decorrenza 1° luglio 1964. Se la domanda di riliquidazione sarà inoltrata dopo più di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la pensione sarà riliquidata con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di inoltro della domanda.

TITOLO II.

DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE ISCRITTO ALLA GESTIONE SPECIALE.

ART. 7.

L'articolo 6 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842 è abrogato.

Con decorrenza dal 1° luglio 1964, il limite stabilito dal secondo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, numero 1595, e successive modificazioni, è elevato a lire 2.600.000. Esso si applica a tutto il personale addetto agli uffici iscritto alla Gestione speciale.

ART. 8.

Il coefficiente di maggiorazione previsto dal secondo e quinto comma dell'articolo 14 della legge 25 luglio 1952, n. 915, modificato col primo comma dell'articolo 8 della legge 12 ottobre 1960, n. 1183, è elevato, a decorrere dal 1° luglio 1964, da 50 a 60 volte.

Le pensioni in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge vengono riliquidate d'ufficio, con decorrenza 1° luglio 1964, con l'applicazione del nuovo coefficiente di maggiorazione.

ART. 9.

Il coefficiente di maggiorazione di cui al precedente articolo 8 dovrà essere aggiornato sempre quando si verifichi una variazione superiore al 10 per cento nelle retribuzioni del personale impiegatizio delle società di navigazione di preminente interesse nazionale, assumendo come valore di confronto la somma delle retribuzioni minime di tre impiegati, dei quali uno di prima, uno di seconda ed uno di terza categoria.

Per retribuzione si intende la somma dello stipendio mensile di tabella, più indennità di contingenza.

Il coefficiente di maggiorazione così aggiornato entrerà in vigore a tutti gli effetti dal primo giorno del semestre successivo a quello in cui la variazione si è verificata, considerando l'anno solare suddiviso in due semestri aventi rispettivamente inizio il 1° gennaio ed il 1° luglio; esso sarà soggetto ad ulteriore aggiornamento sempre quando si verifichi una variazione superiore al 10 per cento rispetto alla somma delle retribuzioni assunte come valore di confronto per la sua formazione.

Le pensioni in godimento alla data in cui un nuovo coefficiente aggiornato in base ai commi precedenti entrerà in vigore dovranno essere riliquidate d'ufficio sulla base del nuovo coefficiente di maggiorazione aggiornato, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del coefficiente stesso.

Nessuna modifica potrà essere apportata al coefficiente di maggiorazione di cui al precedente articolo 8 se non siano trascorsi due anni dall'entrata in vigore del precedente coefficiente, sempreché nel frattempo non si sia verificata una variazione nella somma delle retribuzioni, assunta come valore di confronto per la formazione del precedente coefficiente di maggiorazione, in misura superiore al 20 per cento, nel qual caso il termine minimo di validità del coefficiente sarà di un anno.

Nella prima applicazione della presente legge il valore di confronto dato dalla somma delle retribuzioni e la decorrenza del periodo di validità del coefficiente di maggiorazione si intendono riferiti al 1° luglio 1964 ed alle retribuzioni in vigore a tale data per il personale impiegatizio delle Società di navigazione di preminente interesse nazionale nelle qualifiche di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 10.

Il limite stabilito dal precedente articolo 7 deve essere aggiornato sempre quando si verificano le condizioni per l'aggiornamento del coefficiente di maggiorazione in base a quanto disposto al precedente articolo 9.

L'aggiornamento del limite suddetto si attua apportando al valore indicato all'articolo 7 la variazione corrispondente al rapporto di variazione del coefficiente.

Il limite così aggiornato si applica con decorrenza dalla data di entrata in vigore del coefficiente stesso.

ART. 11.

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della determinazione della misura della pensione spettante al personale navigante iscritto alla Gestione speciale, si applicano le disposizioni vigenti per il personale amministrativo, con le modalità e nei limiti di cui al secondo e terzo comma del successivo articolo 12.

ART. 12.

Il secondo comma dell'articolo 13 della legge 25 luglio 1952, n. 915, è abrogato.

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la determinazione dei contributi e delle pensioni del personale navigante di stato maggiore iscritto alla Gestione speciale si assume come base di calcolo la differenza fra la retribuzione definita al 3° comma dell'articolo 13 della legge 25 luglio 1952, n. 915, e l'importo risultante dalla tabella delle competenze medie mensili per la determinazione dei contributi e delle pensioni degli iscritti alla Gestione marittimi in relazione al grado, alla qualifica dell'iscritto ed al genere della nave e della navigazione, in vigore nel periodo considerato.

Tale differenza assoggettata a contribuzione non dovrà superare lo importo assoggettato a contribuzione a favore della Gestione marittimi.

Le pensioni della Gestione speciale liquidate a personale navigante di Stato maggiore e in godimento alla data in cui una tabella delle competenze medie mensili, aggiornata in conformità a quanto disposto coi precedenti articoli 2 e 3, entra in vigore dovranno essere riliquidate d'ufficio sulla base della nuova tabella aggiornata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della tabella stessa.

ART. 13.

Nel primo triennio di applicazione della presente legge l'importo della pensione a carico della Gestione speciale, computato in conformità a quanto disposto dai precedenti articoli 11 e 12, sarà confrontato con l'importo della pensione che sarebbe spettata al marittimo in base alle disposizioni applicabili prima della entrata in vigore della presente legge e sarà liquidata al marittimo la pensione a lui più favorevole.

ART. 14.

Il primo comma dell'articolo 12 della legge 25 luglio 1952, n. 915, è sostituito dai seguenti:

« L'iscritto alla Gestione speciale ha diritto a conseguire la pensione:

a) al compimento del 60° anno di età se uomo e del 55° anno di età se donna, quando abbia almeno 20 anni di assicurazione;

b) al compimento del 65° anno di età se uomo e del 60° anno di età se donna, quando abbia almeno dieci anni di assicurazione;

c) quando abbia almeno 35 anni di assicurazione;

d) quando sia riconosciuto invalido a continuare il servizio ed abbia 5 anni almeno di effettiva assicurazione.

Qualora, dopo conseguita la pensione, l'iscritto continui a prestare servizio presso aziende armatoriali, permane l'obbligo della contribuzione alla Cassa e la pensione liquidatagli è ridotta del 33 per cento fino alla cessazione del rapporto di lavoro.

La pensione già liquidata sarà riliquidata all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, tenendo conto della maggior durata di servizio prestato ».

ART. 15.

L'iscritto alla Gestione speciale che al compimento del 60° anno di età continui a prestare servizio presso aziende armatoriali,

prosegua il versamento dei contributi dovuti alla Gestione speciale e pur avendo conseguito il diritto a pensione rinunci ad avvalersene, beneficerà al momento della liquidazione della pensione di una maggiorazione della pensione stessa nella misura prevista dalla tabella riportata sub allegato A, in relazione al numero di anni interi di servizio prestato dopo il compimento del 60° anno di età, con un massimo di cinque anni.

ART. 16.

L'ultimo comma dell'articolo 33 della legge 26 ottobre 1919, n. 1996, è sostituito dal seguente:

« La pensione è uguale per la vedova al 60 per cento di quella che godeva o che sarebbe spettata all'iscritto. La pensione stessa è aumentata di un decimo della pensione del padre per ogni figlio, a carico della vedova, di età non superiore a 18 anni, o di età superiore purché inabile al lavoro, od anche di età non superiore a 25 anni, se studente. In nessun caso la pensione per la vedova e per gli orfani può complessivamente superare gli otto decimi di quella che godeva o sarebbe spettata al dante causa ».

Le pensioni di reversibilità in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge sono riliquidate d'ufficio con decorrenza 1° luglio 1964 per la parte relativa alla quota spettante alla vedova ed ai figli di età non superiore ai 18 anni.

Le stesse pensioni sono riliquidate a domanda degli interessati per la parte relativa ai figli inabili, o studenti.

Gli orfani studenti fino al compimento del 25° anno di età e gli orfani inabili hanno diritto allo stesso trattamento attualmente stabilito per gli orfani in minore età. La riliquidazione delle pensioni avrà luogo a domanda degli interessati.

Le pensioni riliquidate a domanda avranno decorrenza dal 1° luglio 1964.

Se la domanda di riliquidazione sarà inoltrata dopo più di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la pensione sarà riliquidata con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di inoltro della domanda.

ART. 17.

Con decorrenza 1° luglio 1964 i trattamenti minimi di pensione di cui all'articolo 10 della legge 12 ottobre 1960, n. 1183, sono elevati rispettivamente a lire 18.000 e 15.000.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 18.

Lo Stato assume a proprio carico, a decorrere dall'esercizio finanziario 1964-65, il 25 per cento della spesa complessiva sostenuta dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara per il pagamento delle pensioni, sia a copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, sia per maggiori oneri di gestione annuale gravanti sulla Cassa e derivanti da precedenti disposizioni di legge.

ART. 19.

All'onere di lire 5.500.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1964-65, sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto riguardante oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

ALLEGATO A.

TABELLA

Numero di anni interi trascorsi dal raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione dopo compiuto il 60° anno di età	Coefficiente di maggiorazione
0	1.000
1	1.055
2	1.123
3	1.198
4	1.281
5	1.375